



Titolo

Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta – dichiarazioni dell'istante – insufficienza ex se - elementi prognostici desunti aliunde - ammissibilità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 42 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), ancorché la prova della sussistenza del presupposto non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante e tali dichiarazioni, tutt'al più, rivestono la natura di meri argomenti *ad colorandum* della fattispecie, ciò nonostante, non è inibito alla Corte la facoltà di desumere *aliunde* gli elementi che, in via assolutamente prognostica, facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla citata lettera c) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'illecito per il quale l'istante era stato all'epoca sanzionato si era sostanziato esclusivamente in una serie di violazioni formali degli obblighi amministrativi conseguenti alla carica di Presidente di sezione AIA all'epoca ricoperta e, quindi, che la possibilità di reiterazione di simili condotte fosse subordinata ad una doppia condizione: il favorevole esito dell'istanza di riabilitazione e, successivamente, il conferimento di nuovi incarichi direttivi all'interno dell'AIA. La sussistenza di tale doppia condizione diminuisce considerevolmente le probabilità di reiterazione della condotta).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 78/CFA/2023-2024/

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0078 CFA del 22 gennaio 2024 (sig. Massimo Ubertini)